

Il giudice dott. Luigi Pagliuca,

- sciogliendo la riserva che precede,
- letti gli atti introduttivi delle parti e la memoria autorizzata depositata da parte ricorrente in data 8.3.10,
- ritenuto che l'istituto della consulenza tecnica preventiva recentemente introdotto dal legislatore all'art 696 bis cpc sia chiaramente finalizzato alla composizione della lite, prima dell'inizio del giudizio di merito, come reso evidente dalla possibilità, prevista dalla norma, che all'esito del procedimento si pervenga alla redazione di verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo e peraltro esente dall'imposta di registro, a prescindere dal valore della lite transatta;
- ritenuto che sarebbe estremamente riduttiva una interpretazione della portata dell'istituto che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi sia contestazione in merito all'*an* della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al *quantum* dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (come sostenuto dalle parti convenute, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità formulata, con richiamo ad un precedente in tal senso del Tribunale di Milano, in data 17.4.07). Se così fosse, infatti, sarebbe sufficiente per la parte convenuta negare ogni responsabilità (anche in modo pretestuoso) per rendere inammissibile il ricorso e così vanificare la finalità deflattiva che il nuovo istituto intende perseguire. D'altra parte è lo stesso art. 696 bis cpc a prevedere, testualmente, che la verifica demandata al CTU possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'"accertamento" della loro esistenza; e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento presupponga indagini non limitate a mere valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessiti dell'ausilio di un esperto. E, sotto questo profilo, appare evidente che proprio le cause di responsabilità medica (oltre che, ad esempio, quelle in materia di appalto, ove debba valutarsi la sussistenza di vizi e difetti delle opere svolte, con relativa individuazione dei costi di ripristino) possano costituire il terreno elettivo di ricorso all'istituto in esame;
- rilevato che nella fattispecie ai fini dell'accertamento del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente è necessario procedere ad una compiuta ed articolata valutazione della documentazione di natura medica prodotta dalla ricorrente, indagine che richiede necessariamente l'ausilio di uno o più consulenti medici, posto che solo all'esito di detta indagine sarà possibile accertare i fatti rilevanti per verificare se sussista o meno il credito risarcitorio che la ██████████ azionerà nel futuro giudizio di merito. Detta indagine, quindi, si presenta necessaria sia ai fini di una auspicabile composizione dell'instauranda lite, sia ai fini dell'istruttoria del futuro giudizio di merito,
- ritenuto, quindi, che nella fattispecie la richiesta consulenza tecnica preventiva medico legale sia senz'altro ammissibile,
- rilevato che il convenuto ██████████ ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della assicurazione ██████████ spa, nei cui confronti è sua intenzione proporre domanda di manleva, nel caso di soccombenza all'esito del futuro giudizio di merito,
- ritenuto che la richiesta sia meritevole di accoglimento, essendo di interesse del ██████████ la partecipazione della suddetta assicurazione al presente procedimento, sia ai fini di un'eventuale conciliazione, sia ai fini dell'utilizzabilità anche nei confronti della chiamata dell'accertamento tecnico che sarà predisposto,
- ritenuto che la nomina dei CTU e la formulazione del quesito debbano essere differite alla prossima udienza, all'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della ██████████ spa

PQM

- rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle parti convenute;
- autorizza ██████████ alla chiamata in causa, entro il termine del 15.4.2010, della ██████████ spa assicurazioni,
- rinvia il procedimento all'udienza del 11.5.2010 ore 10.30

Si comunichi

Mantova, 26.3.10

Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca